


BB.
24/1 SR



CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE
(DENOMINATA IN SEGUITO "UNIVERSITA'"); IL CONSORZIO PER LA
PROMOZIONE E LO SVILUPPO DEGLI INSEGNAMENTI UNIVERSITARI,
DI SCUOLE SPECIALI E DI ATTIVITA' SCIENTIFICHE E DI
RICERCA NELLA PROVINCIA DI GORIZIA (DENOMINATO IN SEGUITO
"CONSORZIO"); LA CAMERA DI COMMERCIO DI GORIZIA
(DENOMINATA IN SEGUITO "CCIAA")

CONSORZIO DI GORIZIA
IL PRESIDENTE
Sen. Michele Martina
11/11/88

PREMESSO

- che l'Università, in data 9 dicembre 1988, ha stipulato con il Consorzio una convenzione (rep. Università n.ro 1922) per l'istituzione ed il funzionamento delle strutture dell'Università di Trieste nella provincia di Gorizia;
- che all'art. 5, comma II, di detta convenzione, il Consorzio si impegna, sentiti gli Organi accademici dell'Università, a potenziare in via autonoma o derivata le strutture dell'Università di Trieste che trovano collocazione nella provincia di Gorizia e ciò attraverso gestione, richiesta e ottenimento di finanziamenti da parte di Enti regionali, nazionali, internazionali e sovranazionali e creazione con essa di strutture di alto valore scientifico;
- che all'art. 9 il Consorzio si impegna a provvedere a tutti i necessari lavori di trasformazione e adattamento del Seminario Minore di Gorizia, acquistato

UNIVERSITA' DI TRIESTE
IL RETTORE
prof. Giacinto Borruso

CAMERA DI COMMERCIO DI GORIZIA
IL PRESIDENTE
dr. Enzo Bevilacqua



dall'Università per farne la sede universitaria in Gorizia e renderlo adatto alle esigenze avanzate dall'Università e con essa concordate;

- che il Consorzio nelle adunanze del Consiglio direttivo del 4 febbraio 1989, 18 maggio 1989 e 6 giugno 1989, ha ritenuto che l'esecuzione dell'impegno assunto all'art. 9 della convenzione stipulata con l'Università rep. n.ro 1922, possa essere eseguito in parte dalla consorziata CCIAA direttamente con il finanziamento ricevuto all'uopo dal fondo Gorizia e fino all'esaurimento dello stesso;

- che pertanto è necessario precisare le modalità di esecuzione di rapporti e le obbligazioni fra i tre Enti;

- che il testo della presente convenzione è stato in precedenza approvato dai tre Enti contraenti e precisamente:

Università con delibera del 29.1.1991

CCIAA di Gorizia con delibera n. 93 del 24 aprile 1991

Consorzio con delibera n. 6/90-91 del 21.2.1991.

SI CONCORDA E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.

Art. 2

Con il presente atto il Consorzio e l'Università di Trieste demandano alla CCIAA, Ente consorziato, che

accetta, alle condizioni tutte che seguono e di cui ai successivi articoli, che le parti si impegnano a rispettare, la realizzazione della ristrutturazione del Seminario Minore di Gorizia secondo il piano di larga massima predisposto dall'Università ed inviato con nota n. 649016 dd. 7.1.89 al Consorzio, e previo studio delle funzioni dei singoli Istituti e Dipartimenti dell'Università, in relazione agli ambienti più idonei a consentire in termini ottimali l'esercizio delle funzioni stesse.

La CCIAA di Gorizia provvederà alla progettazione generale degli interventi necessari indipendentemente dai finanziamenti attualmente disponibili, e successivamente alla realizzazione, anche per lotti funzionali, delle opere nei limiti delle somme a disposizione.

Il Consorzio si impegna altresì a ricercare ulteriori mezzi di finanziamento per la continuazione del programma di ristrutturazione dell'edificio.

Art. 3

La CCIAA, in riferimento all'impegno di cui al precedente art. 2, è tenuta a concordare con l'Università tutti i dati, indici e parametri occorrenti relativamente alle funzioni da esercitarsi negli edifici destinati ad attività universitaria per modo che gli ambienti risultino idonei a tali funzioni.

Si dà atto che la CCIAA, quale ente pubblico, deve attenersi nella progettazione alla normativa vigente per la compilazione di progetti di opere dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei Lavori Pubblici di cui alla Legge 20.3.1865, n.ro 2248, All. F, al R.D. 25.5.1895, n.ro 350, al D.M. 29.5.1895 e al R.D. 8.2.1923, n.ro 422, e successive modificazioni ed integrazioni.

Si dà atto che la CCIAA è tenuta altresì ad applicare la normativa in materia di lavori pubblici dettata dalla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.

In particolare i capitolati speciali allegati al progetto dovranno contenere tutte le clausole previste dalla presente convenzione in ordine all'esecuzione dei lavori ed al collaudo.

La CCIAA introdurrà nel corso dell'elaborazione dei progetti, tutte le indicazioni e le integrazioni, anche di specifico carattere tecnico, generale e particolare che l'Università riterrà opportune e necessarie per la realizzazione delle opere.

Art. 4

La progettazione e l'esecuzione delle opere di ristrutturazione dell'ex Seminario Minore, nei limiti disciplinati dalla presente convenzione, sono a totale carico a cura della CCIAA di Gorizia, senza alcun onere per l'Università.

Art. 5


L'indicazione delle opere eseguibili in funzione dei finanziamenti disponibili e delle entità degli stessi costituirà oggetto di apposita comunicazione da parte della CCIAA all'Università.

Art. 6

Le parti convengono che, nel procedere alle espropriazioni o all'imposizione di diritti reali occorrenti per la realizzazione dello oggetto della presente convenzione, la CCIAA è comunque tenuta a richiedere l'autorizzazione all'occupazione temporanea d'urgenza delle aree interessate ed il provvedimento di espropriazione, salva la possibilità di acquisizione consensuale.

Convengono inoltre che:

- ai fini delle occupazioni temporanee e di urgenza, degli asservimenti, delle espropriazioni dei beni e delle indennità relative, si seguiranno le norme vigenti nella materia;
- la CCIAA curerà direttamente le operazioni e le procedure occorrenti per le stime tecniche, l'occupazione temporanea di aree e di beni in genere, le espropriazioni di quelli da acquisire in via definitiva, l'imposizione di servitù, l'ottenimento di concessioni demaniali ed il riscatto e la revoca di quelle preesistenti, nonchè ogni



CONSORZIO DI GORIZIA
IL PRESIDENTE

Sen. Michele Martina

UNIVERSITÀ DI TRIESTE
IL RETTORE

prof. Giacomo Borruso

CAMERA DI COMMERCIO DI GORIZIA
IL PRESIDENTE

dr. Edo Bevilacqua

altra necessaria procedura ed attività finalizzata all'acquisizione di beni e diritti occorrenti per l'esecuzione delle opere;

- i beni ed i diritti da acquisire saranno intestati all'Università.

Art. 7

Si dà atto che, ai fini della realizzazione delle opere, la CCIAA procederà autonomamente, assumendosi i relativi obblighi ed oneri al fine di:

a) ottenere l'accertamento di conformità agli strumenti urbanistici vigenti, le autorizzazioni, concessioni, licenze, permessi e tutto quanto occorre e rientri nella competenza di enti locali, enti pubblici e privati e di Amministrazioni ed organi statali per l'esecuzione ed agibilità delle opere;

b) predisporre e definire tutte le pratiche necessarie per la realizzazione delle opere, predisporre e definire gli eventuali spostamenti dei pubblici servizi ed ottemperare a tutte le norme ed agli adempimenti opportuni per consentire la corretta esecuzione ed il collaudo dell'opera;

c) appaltare a terzi i lavori, le forniture ed i servizi da eseguire per la realizzazione dell'oggetto della convenzione con le modalità previste dalla legislazione vigente in materia di lavori pubblici e di edilizia

- universitaria; la CCIAA si impegna a trasmettere immediatamente all'Università tutti gli atti relativi ai predetti appalti, senza che ciò implichi una valutazione dell'Università in ordine all'adempimento da parte della CCIAA degli obblighi derivanti dalla presente convenzione;
- d) assumere la direzione dei lavori;
- e) far eseguire le opere in conformità della progettazione approvata;
- f) dare immediata comunicazione all'Università di ogni circostanza che possa influire negativamente sulle funzioni e destinazioni d'uso di cui al precedente art. 3;
- g) ad osservare e far osservare nell'esecuzione delle opere le disposizioni della Legge 20 marzo 1865, n.ro 2248, All. F, il R.D. 25.5.1895, n.ro 350, il R.D. 8.2.1923, n.ro 422 e successive modificazioni e integrazioni, il Capitolato Generale di Appalto dei lavori dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. 16 luglio 1962, n.ro 1063 e tutte le altre disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di opere pubbliche, e obbligatorie per la CCIAA quale ente pubblico;
- h) la CCIAA s'impegna a consentire in qualsiasi momento l'accesso ai cantieri e alla zona dei lavori a funzionari incaricati dall'Università;
- i) ad osservare ed a far osservare tutte le vigenti norme

di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico agli effetti delle prevenzioni degli infortuni sul lavoro.

Art. 8

L'Università potrà richiedere alla CCIAA varianti in corso d'opera dei manufatti, purchè esse non comportino sostanziali modificazioni della progettazione stessa e delle caratteristiche degli impianti.

Art. 9

La CCIAA è tenuta ad effettuare il collaudo tecnico-amministrativo dei lavori che, per effetto di analoga clausola che si dovrà inserire nei contratti di appalto, sarà efficace nei confronti degli appaltatori solo dopo l'approvazione da parte dell'Università di tutti gli atti di collaudo.

Per effetto di analoga clausola inserita nel capitolato di appalto, non appena ultimati i lavori l'Università, su segnalazione della CCIAA, avrà la facoltà di procedere alla relativa presa in consegna provvisoria delle opere eseguite.

Tale consegna verrà effettuata con verbale redatto in contraddittorio.

La consegna definitiva sarà perfezionata ad avvenuta approvazione degli atti di collaudo da parte dell'Università.



Al riguardo la CCIAA dovrà fornire al Consorzio e all'Università i disegni dei fabbricati con l'indicazione e gli schemi di tutti gli impianti, nonché la documentazione di approvazione ed i certificati di collaudo rilasciati dai competenti organi di controllo e vigilanza per ogni singolo impianto con le relative norme d'uso e manutenzione.

In caso di utilizzazione degli immobili da parte dell'Università subito dopo la consegna provvisoria e prima del collaudo, spetterà al Consorzio provvedere, a propria cura e spese, all'esercizio degli impianti.

In ogni caso, fino a quando non sia stata formalmente definita la consegna dell'opera e comunque non oltre il termine previsto per il collaudo, sulla CCIAA incombe l'onere finanziario relativo alla conservazione ed alla manutenzione dell'opera nelle condizioni, con il grado di efficienza e con le caratteristiche in base alle quali fu concepita ed eseguita.

Dopo la redazione del verbale di consegna provvisoria, la CCIAA sarà estranea a qualsiasi ingerenza nell'edificio e nelle attività che vi si svolgono, salvi gli interventi a seguito delle risultanze di collaudo nonché per i difetti o danni delle opere eseguite dovuti a responsabilità contrattuali.

Per effetto di analoga clausola da inserire nei contratti d'appalto, in caso eventuale di risoluzione della presente convenzione non saranno opponibili all'Università i rapporti contratti coi terzi dalla CCIAA, fatte salve le prestazioni già eseguite.

Qualora la risoluzione avvenga per inadempimenti della CCIAA, questa sarà responsabile dei danni derivanti all'Università dal mancato o ritardato raggiungimento del fine.

Art. 11

L'Università si riserva la facoltà di recedere in qualunque momento dalla presente convenzione quando, in base a nuove ragioni o nuovi fatti, ritenga motivatamente non più conforme al pubblico interesse la realizzazione dell'opera o dell'intervento.

In base ad analoga clausola che la CCIAA dovrà inserire nei contratti d'appalto, questi, verificandosi l'ipotesi di cui al precedente comma, saranno risolti con obbligo della CCIAA di definire i rapporti contrattuali pendenti secondo le disposizioni di legge.

Le opere utilmente eseguite andranno, senza oneri, a favore della proprietà.

Art. 12

Le eventuali controversie che insorgessero tra l'Università, la CCIAA ed il Consorzio dovranno essere

sottoposte ad un previo tentativo di risoluzione amministrativa.

Le parti non potranno di conseguenza adire il Collegio arbitrale prima che sia intervenuto un tentativo di composizione amministrativa della vertenza e comunque prima che siano decorsi inutilmente 90 giorni dalla notifica della prima contestazione.

Il Collegio arbitrale anzidetto sarà costituito da tre membri, di cui uno scelto dall'Università, uno dalla CCIAA ed il terzo, d'accordo dagli altri due, o in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale di Trieste.

Il Collegio arbitrale deciderà secondo le regole del diritto.

Art. 13

L'efficacia del presente atto è subordinata all'ottenimento delle approvazioni di legge.

Art. 14

Tutte le spese e gli oneri fiscali relativi alla presente convenzione sono a carico delle parti in parti uguali.

Letto, approvato e sottoscritto.


Gorizia, 16 maggio 1991

N. 466 Rep.

IL RETTORE DELL'UNIVERSITA' DI TRIESTE

prof. Giacomo Borruso

C.F. 80013890324



IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO DI GORIZIA

Sen. Michele Martina

Ge. Grassano

C.F. 91004110317

IL PRESIDENTE DELLA CCIAA DI GORIZIA

dr. Enzo Bevilacqua


Enzo Bevilacqua

C.F. 00124260316

24 MAR 1991

III^o ORIGINALE

Registrato a Gorizia il _____
di n. 699 vol. 3 serie 3^a Atti originali non autenticati
sette lire *centolevi (100.000)*



Il Direttore Reg.
Enzo Bevilacqua
EROLETTORI